



**GRUPPO CONSILIARE  
PARTITO DEMOCRATICO**

P.G. n.

Ferrara, 20 Dicembre 2021

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Al Sig. Sindaco del Comune di Ferrara

**Oggetto: ODG con procedura d'urgenza sul nuovo regime fiscale per le  
Associazioni del Terzo Settore**

**Premesso che:**

- Nei giorni scorsi è stata approvata la legge di conversione del “D.L. Fiscale”, che tra le altre ha modificato l’attuale normativa sull’IVA per quanto riguarda il mondo del no-profit;
- Le modifiche apportate agiscono su due discipline molto importanti per il terzo settore: l’articolo 4 della legge sull’IVA in materia di “esercizio di impresa” e l’articolo 10, sempre della legge sull’IVA, dedicato alle operazioni esenti dell’imposta;
- Sulla base della nuova disciplina saranno considerate in ogni caso effettuate nell'esercizio di impresa:
  - a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi **ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici;**
  - b) le cessioni di pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati;
  - c) la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, dalle **associazioni di promozione sociale** (si tratta di spacci annessi ai circoli di enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno).
- Si prevede, inoltre, di far rientrare nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, rese da associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché da associazioni politiche, sindacali e di categoria

- La norma, come si diceva sopra, prevede di attrarre nel campo della esenzione iva (art. 10 DPR 633/72) le seguenti prestazioni a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA:
  - a. le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali da **associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica** della persona, verso pagamento di corrispettivi specifici, da parte dei soci o tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
  - b. le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da **associazioni sportive dilettantistiche** alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica verso pagamento di corrispettivi compresi quelli corrisposti da parte dei soci o tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
  - c. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in **occasione di manifestazioni propagandistiche dalle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica** della persona, organizzate a loro esclusivo profitto;
  - d. la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e risulti effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale.

#### **Rilevato che:**

- Il passaggio dall'attuale normativa, che prevedeva l'esclusione dei corrispettivi specifici dal campo di applicazione dell'iva, al regime di esenzione dall'iva comporterà, per le associazioni, che i corrispettivi percepiti dai soci verranno considerati come operazioni commerciali, e quindi sottostanti ad una serie di adempimenti formali quali l'apertura della partita IVA (anche per gli enti che non esercitano alcuna attività "puramente commerciale"), la tenuta di una fatturazione puntuale e la registrazione delle operazioni.
- La norma approvata ripropone esattamente le tipologie associative presenti nel vecchio quadro normativo senza prevedere alcun aggiornamento con le nuove qualifiche previste dalla Riforma del Terzo Settore. Tra i soggetti destinatari dell'esenzione IVA non vengono citati gli Enti del Terzo Settore costituiti ai sensi del D. Lgs 117/2017. Anche le disposizioni

relative alle associazioni di promozione sociale si applicano a quelle ricomprese tra gli enti di cui alla legge 287/91, e non al tipo codificato dall'art. 35 del d.lgs. 117. Le associazioni culturali ad esempio vengono citate, nonostante che nei fatti non trovano alcuna precisa corrispondenza nell'attuale normativa, e non vengono espressamente inclusi gli Enti del Terzo Settore.

- Non si interviene sull'esenzione IVA relativa alle prestazioni rese dalla Imprese Sociali costituite ai sensi del D. lgs 112/2017 con la conseguenza che le Onlus che si apprestano a diventare Imprese Sociali e che operano in determinati settori in cui la normativa ad oggi attribuisce il beneficio dell'esenzione iva si troverebbero a subire un aggravio notevole in termini fiscali.
- Continuano a non essere ricompresi nel regime di esenzione le prestazioni previste dall'art. 132 lettera n) della Direttiva Europea relative ai servizi culturali e le cessioni di beni loro strettamente connesse effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi culturali riconosciuti dallo Stato membro interessato.

#### **Considerato che:**

- Tale modifica normativa, già proposta l'anno scorso in sede di legge di bilancio e poi bocciata dalle Aule parlamentari, desta non poca preoccupazione nel mondo del no-profit che si troverebbe, a dover sostenere ulteriori nuovi costi per le formalità derivanti dal cambio di regime fiscale in un periodo storico in cui le casse del terzo settore, già duramente compromesse dalle restrizioni sociali da Covid, continuano con molte difficoltà a finanziare le attività associative;
- La modifica parrebbe avere nel mirino, dunque, tutte quelle "operazioni" che possono essere considerate "tipiche" per qualsiasi realtà associative: ci si riferisce alle attività di autofinanziamento quali la somministrazione di cibi e bevande all'interno dei locali associativi (si pensi alla classica cena di autofinanziamento o l'angolo bar del circolo); nonché la vendita di beni, autoprodotti e non, oppure le prestazioni di servizi svolti da volontari per i soci e non solo senza scopo di lucro;
- Tante realtà associative, soprattutto le più piccole (ma non meno importanti), che per la grande maggioranza dei casi sono gestiti da volontari anche per quanto riguarda le normali pratiche amministrative di funzionamento interno e rapporti con l'esterno, si ritroverebbero, ad avere bisogno di persone "competenti" in materia fiscale per ossequiare gli oneri nuovi e quindi aumentare quella che potremmo definire "spesa corrente" ma fatta di valore umano;
- Inoltre, è da tenere in considerazione altresì l'ulteriore aspetto per cui, l'introduzione del nuovo regime fiscale, potrebbe generare un effetto "scoraggiante" verso quelle persone

che, amministrando le “entrate” di associazioni, Enti, etc. si ritroverebbero anche con la nuova responsabilità personale sulla veridicità delle scritture contabili;

**Preso atto che:**

- L'importanza dell'associazionismo in un territorio è fondamentale per ricucire quello strappo tra cittadini ed Istituzioni che delle volte può verificarsi per forza di cose: la pandemia da Covid-19 ha mostrato come anche un Sistema Sanitario altamente funzionante, senza l'apporto del Terzo Settore e dei volontari, può essere messo a dura prova;
- Già nel 2019, in un contesto di approvazione di bilancio nazionale, nel messaggio fine anno fu lo stesso Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, espressione massima dell'unità nazionale, a denunciare *“le tasse sulla bontà”* e spendere parole importanti sottolineando il valore delle associazioni che operano nel volontariato come *“... una rete preziosa di solidarietà che ha ben chiara la pari dignità di ogni persona e merita maggiore sostegno da parte delle istituzioni, anche perché, sovente, suppliscono a lacune o a ritardi dello Stato negli interventi in aiuto dei più deboli, degli emarginati, di anziani soli, di famiglie in difficoltà, di senzatetto. Anche per questo vanno evitate 'tasse sulla bontà'”*.

**Considerato che:**

- Il nostro territorio comunale è particolarmente attivo in termini di presenza associazionistica, attivismo volontario e di cooperazione sociale.

**Valutato che**

Con la prossima approvazione del c.d. “Decreto Mille Proroghe”, è possibile procrastinare l'applicazione del nuovo regime fiscale, con la possibilità di avere il tempo di una nuova riformulazione tale da alleviare il no profit da incombenze fiscali inutili e dannose per la sostenibilità del movimento del Terzo Settore.

**Il Consiglio Comunale di Ferrara impegna il Sindaco e la Giunta**

ad attivarsi in tutte le opportune sedi istituzionali affinché vengano tenute in considerazione le preoccupazioni suddette e si valuti la riformulazione delle disposizioni che intervengono sul cambio di regime fiscale, al fine di evitare un appesantimento burocratico nella disciplina e nella gestione della contabilità al mondo del no-profit.

Gruppo Consiliare Partito Democratico  
Cons. Francesco Colaiacovo



